

Pubblicato il 10/06/2021

N. 01913/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01927/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2020, proposto da

Filippino S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Lipari, non costituito in giudizio;

*avverso*

il silenzio dell'Amministrazione intimata sull'istanza in data 23 marzo 2020 per la conclusione del procedimento amministrativo di adozione del regolamento comunale e di determinazione tariffaria del **canone patrimoniale** di concessione di cui dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Con istanza depositata in data 16 aprile 2021 la società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario “ad acta” al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 839/2021 in data 16 marzo 2021.

Con tale decisione il Tribunale ha ordinato al Comune di Lipari di concludere il procedimento avviato dalla ricorrente con nota in data 23 marzo 2020 nel termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione della decisione e ha condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione della spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti.

E’ opportuno precisare che la richiesta della ricorrente si riferisce, evidentemente, al solo obbligo di concludere il procedimento e non alla dovuta corresponsione delle spese di giudizio (per il conseguimento delle quali risulta necessaria l’istituzione di apposito giudizio di ottemperanza).

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

L’istanza merita di essere accolta in quanto il Comune, nonostante l’intervenuta comunicazione della sentenza in data 16 marzo 2021, non risulta aver neppure avviato il procedimento di cui si tratta.

Pertanto, deve essere nominato quale commissario “ad acta”, il quale provvederà nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, il Responsabile dei Servizi Tributarî del Comune di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio in possesso delle necessarie competenze.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza): 1) nomina quale commissario “ad acta” per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 839/2021 in data 16 marzo 2021, il Responsabile dei Servizi Tributarî del Comune di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio in possesso delle necessarie competenze, assegnando al medesimo il termine di cui in motivazione; b) condanna il Comune di Lipari alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate in € 900,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Daniele Burzichelli**

**IL SEGRETARIO**